

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Legge Regionale 05.Dic.1977 n. 56 e s.m.i. - art. 17 comma 12 lettera a). – Eliminazione contrasti fra enunciazioni dello stesso articolo del PRGC vigente.

L'anno **duemilasedici** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

					presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco		X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere		X	
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere		X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere		X	
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere		X	
6)	SEVERICO	STEFANO	Consigliere			X
7)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere		X	
8)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere		X	
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere			X
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere		X	
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere			X
TOTALI					8	3

Assenti giustificati risulta il Signor: Severico Stefano, Gatti Angela e Vendemmiati Samanta Raffaella.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.Mag.2016.

OGGETTO: Legge Regionale 05.Dic.1977 n. 56 e s.m.i. - art. 17 comma 12 lettera a). – Eliminazione contrasti fra enunciazioni dello stesso articolo del PRGC vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Cavaglietto è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 154-31114 in data 28.Dic.1983, pubblicato sul B.U.R. n. 6 in data 08.Feb.1984 e successive varianti.
- sono in corso le procedure di approvazione di una Variante Strutturale, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 27.Mar.2007 rettificata con Delibera n. 17 del 05.Dic.2008 e integrata con Delibera n. 18 del 05.Dic.2008.
- l'art. 3 bis – Prescrizioni Operative del PRGC vigente del Comune di Cavaglietto, nel capitolo relativo agli Interventi di Ristrutturazione Edilizia, prevede la possibilità di effettuare interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
- Tra gli interventi ammessi dal citato art. 3 bis – Interventi di ristrutturazione edilizia, al punto c), si prevede la possibilità di introdurre ascensori e scale che non compromettano la struttura dell'edificio, semprechè non si dia luogo alla formazione di volumi tecnici che modifichino la sagoma delle coperture esistenti.

Dato atto che:

- Il DPR 06.Giu.2001 n. 380 e s.m.i. – Testo Unico dell'Edilizia, all'art. 3 conferma la definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel PRG, qualificandoli come interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
- L'indicazione contenuta nel PRG vigente "*non si dia luogo alla formazione di volumi tecnici che modifichino la sagoma delle coperture esistenti*", nel tempo dato luogo a diverse interpretazioni soprattutto perchè la limitazione contenuta nel testo normativo presuppone il divieto di modificare la sagoma della copertura esistente e non già la sagoma del fabbricato.
- La lettura della norma evidenzia pertanto dei contrasti nell'enunciazione del dettato normativo poichè risulta del tutto evidente che se da una parte si ammettono volumi tecnici a condizione di non modificare la sagoma della copertura, al contrario non è possibile vietarli nel caso in cui la sagoma della copertura non venga modificata.
- Che con la Variante strutturale al PRG si è cercato di risolvere l'annosa questione sulla fattibilità di tali interventi e che le Norme di Attuazione adottate con Delibere del Consiglio Comunale n. 5 del 27.Mar.2007, n. 17 del 05.Dic.2008 e n. 18 del 05.Dic.2008 , per le aree e i fabbricati inseriti tra quelli "soggetti a ristrutturazione", prevedono la possibilità di dare luogo a volumi tecnici, anche modificando la sagoma della copertura.
- il Regolamento Edilizio, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16.Apr.2004, all'art. 18 e 20, esclude i volumi tecnici dal calcolo del volume della costruzione.

Considerato che.

- È indispensabile eliminare il contrasto nell'enunciato del dettato normativo contenuto nell'art. 3 bis delle Norme di Attuazione del PRGC vigente, andando a precisare che è pertanto ammessa la realizzazione di vani scala e vani ascensore, a condizione che non venga modificata la sagoma della copertura esistente.
- L'art. 17 comma 12 della Legge Regionale 05.Dic.1977 n. 56, specifica le modifiche concernenti gli strumenti urbanistici che non si configurano come varianti; in particolare precisa che non costituiscono varianti al PRG:
lettera a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- L'art. 3 bis delle norme di Attuazione del vigente PRG ammette l'introduzione di vani scala e ascensori e il Regolamento edilizio esclude tali opere dal computo dei volumi;

- L'applicazione dell'art. 17 comma 12 lettera a) della LR 56/77 e s.m.i. permette di eliminare il contrasto normativo, insito nell'enunciazione dell'art. 3 bis, nella parte relativa all'inserimento di vani scala e vani ascensore, attraverso l'adozione di una delibera del Consiglio Comunale, che si deve esprimere in tal senso.

Visti:

- L'art. 3 bis delle norme di Attuazione del vigente PRG;
- Gli artt. 18 e 20 del Regolamento edilizio Comunale.

Ritenuto di adottare una delibera, conformemente ai disposti dell'art. 17 comma 12 lettera a), allo scopo di eliminare il contrasto normativo, insito nell'enunciazione dell'art. 3 bis, nella parte relativa all'inserimento di vani scala e vani ascensore nei fabbricati sottoposti a ristrutturazione edilizia.

Richiamati:

- il vigente Statuto dell'Ente e, in particolare, l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 sulla competenza del Consiglio Comunale.
- l'art. 3 bis delle norme di Attuazione del vigente PRG, approvato con DGR . 154-31114 in data 28.Dic.1983;
- l'art. 17 comma 12 lettera a) della Legge Regionale 05.Dic.1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

Con otto voti favorevoli e nessuno contrario su otto presenti e votanti per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) **Di adottare il presente atto**, allo scopo di eliminare il contrasto normativo, insito nell'enunciazione dell'art. 3 bis, nella parte relativa all'inserimento di vani scala e vani ascensore, precisando che è pertanto ammessa la realizzazione di vani scala e ascensore, nell'ambito di interventi da effettuare su immobili soggetti a ristrutturazione edilizia, con la precisazione che non dovrà essere modificata la sagoma della copertura.
- 2) **Di precisare** che l'aggiunta di nuovi vani scala e vani ascensore dovrà comunque avvenire nel rispetto delle norme in materia di distanza dai confini di proprietà, dai fabbricati, dalle strade e dai corsi d'acqua a documentazione della variante approvata con atto del Consiglio Comunale n. 14/2011 con l'adozione degli elaborati denominati:
- 3) **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio, affinché provveda all'applicazione della presente deliberazione.

Successivamente

Con otto voti favorevoli e nessuno contrario su otto presenti e votanti per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 09.Giu.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09.Giu.2016 al 24.Giu.2016 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 09.Giu.2016.

IL MESSO COMUNALE

f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Lorenzi d.ssa Dorella
